

III SETTORE AREA VIGILANZA

36148
Prot. n. /020

Ord. N° 136 /020
____/____/____

IL COMANDANTE

Vista l'istanza del Sig. **Montalbetti Rocco**, nato a Avellino il 07/05/1971 e residente in Atripalda (AV) alla via S.Giacomo n°2, relativa alla richiesta di chiusura temporanea alla circolazione dei veicoli di via Giuseppe Cammarota, unitamente all'istituzione del divieto di sosta temporaneo dal civico 71 al civico 75, per l'esecuzione di trasloco per i giorni **9 e 10 dicembre 2020 dalle ore 08:00 alle ore 13:00**;

Visto che per l'esecuzione dei lavori, la Ditta esecutrice dei lavori occuperà parte della sede stradale lungo la predetta strada ;

Considerato che per dare corso a tali lavori è necessario adottare provvedimenti alla circolazione e alla sosta per garantire la sicurezza della circolazione stradale;

Ritenuto pertanto dover provvedere in merito a tutela;

- Della sicurezza sul luogo di lavoro;
- Per la pubblica e privata incolumità ;

Visti gli artt.5 c°3, 6, 7, e 159 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 ;

Visto l'art. 30 C°7 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;

Visti gli artt. 20 e 21 e 27 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285

Visti gli articoli 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il Decreto Sindacale n° **02 del 02/01/2020** con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del III° Settore – Area Vigilanza – Ufficio Commercio - e quindi legittimato, tra l'altro, all'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati l'adozione del seguente provvedimento lungo via Giuseppe Cammarota nei giorni **09 e 10 Dicembre 2020** .

- 1) Istituzione del divieto di circolazione temporanea a tutte le categorie di veicoli nei giorni **09 e 10 Dicembre** dalle ore **08:00 alle ore 13:00** ;
- 2) Istituzione del divieto di sosta temporanea a tutte le categorie di veicoli nei giorni **09 e 10 Dicembre** dal civico **71 al civico 75** dalle ore **08:00 alle ore 13:00** ;
- 3) In caso di anticipazione del termine dei lavori l'arteria stradale, sarà riaperta al traffico, dopo aver ripristinato ogni misura di sicurezza .
- 4) Esonera dall'osservanza della presente ordinanza i veicoli in uso alla Ditta esecutrice dei lavori.

La Ditta esecutrice dei lavori sarà tenuta a garantire il transito dei veicoli, ai titolari di passi carrabili esistenti in zona.

Le limitazioni, lungo l'area interessata saranno indicate con l'apposizione della segnaletica stradale temporanea ai sensi dell'art. 38 comma 3° del C.d.s. , nelle 48 ore antecedenti dall'inizio dei lavori che sarà curata dalla Ditta esecutrice dei lavori.

- **La Ditta esecutrice** sarà tenuta a rispettare tutte le prescrizioni dettate dalla normativa COVID-19 in tema di divieto di assembramenti, di rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle relative misure igienico sanitarie indicate dai vari DPCM;
- **Dovrà limitare** al minimo il numero di personale impiegato nelle operazioni di trasloco e lo stesso dovrà osservare scrupolosamente il Documento di Valutazione del Rischio aziendale;
La Ditta esecutrice dei lavori, al termine dell'orario lavorativo, **sarà tenuta ad effettuare il ripristino delle condizioni viabilistiche originarie**, eliminando, altresì, qualsiasi residuo di cantiere ;
- **La delimitazione** dell'area sarà attiva fino alla conclusione dei lavori.



Nell'area interessata dalle operazioni innanzi indicate, dovrà sempre essere protetto il transito dei pedoni, predisponendo idonei passaggi alternativi con l'impiego della prevista segnaletica provvisoria di cantiere prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni (C.d.S.) e dal D.L. 04 marzo 2013.

La Ditta esecutrice, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari in modo da non costituire pericolo per la circolazione stradale e in modo che sia, in ogni caso, salvaguardata la sicurezza stradale.

La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra indicati, in detti ambiti modifica, le norme sulla circolazione normalmente vigente lungo le zone interessate.

Il presente dispositivo di traffico ai sensi dell'art. 43 del D.Lvo 30/04/1992 n°285 potrà subire variazioni, a discrezione del responsabile del settore, sia in ordine ai divieti e limitazioni imposti nello stesso, o l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto.

La Ditta appaltatrice dei lavori si renderà responsabile in caso di danneggiamento al Patrimonio Comunale e a terzi;

- a. **La responsabilità** di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà a carico della ditta esecutrice dei lavori, restando il Comune di Atripalda sollevato ed indenne da ogni responsabilità.
- b. **Abusi e/o violazioni** verranno sanzionati a termini di legge, resta inteso, che la presente ordinanza potrà essere sospesa o revocata dal personale di cui sopra, qualora si verificassero situazioni di pericolo, di intralcio alla circolazione, nonché comprovati stati di necessità contingenti ed improvvisi.

Il seguente provvedimento viene notificato;

- Al Sig. **Montalbetti Rocco**, nato a Avellino il 07/05/1971 e residente in Atripalda (AV) alla via S. Giacomo n°2.

Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza della cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Atripalda sul sito internet www.comune.atripalda.av.it.

Avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre "Ricorso giurisdizionale" per :

- Incompetenza-
- Eccesso di potere-
- Violazione di Legge-

entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione:

- ✓ *Al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034; entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento:*
- ✓ *Al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

Sono incaricati di vigilare sulla perfetta esecuzione della presente Ordinanza il Comando di Polizia Municipale, nonché gli appartenenti agli altri Corpi di Polizia di cui all'art. 12 comma 1 del DLgs n°285/92.

Dalla Residenza Municipale li

05/12/2020



Il Comandante della P.M.
- Cap. Domenico Giannetta-